Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 15951 Diffusione: 14523 Lettori: 87000 (DS0006901)





a pag. 28

IL CALENDARIO FISSATO DAL DECRETO LEGGE 39/2024

Obblighi di comunicazione per il Piano Transizione 4.0

Obblighi di comunicazione per gli incentivi del Piano Transizione 4.0. L'art. 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 pone taluni obblighi di comunicazione (al Mimit) a carico dei beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, cd. 4.0, e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. I nuovi obblighi, da un lato, svolgono una funzione effettiva di monitoraggio ma, dall'altro lato, rappresentano una sostanziale condizione di accesso alle agevolazioni. La norma, in particolare, impone per entrambi i citati incentivi i seguenti obblighi:

- per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 (entrata in vigore del decreto legge), l'invio di (i) una comunicazione preventiva, nella quale indicare con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare nonché la presunta ripartizione temporale del credito d'imposta e relativa fruizione nel mod. F24; (ii) una comunicazione "a consuntivo", a completamento dell'investimento, con cui aggiornare la precedente comunicazione.

- per gli investimenti realizzati dal 1ºgennaio 2024 al 29 marzo 2024, l'invio della sola comunicazione "a consuntivo". Il monitoraggio viene esteso - per il solo bonus 4.0 – anche al credito d'imposta relativo al 2023 che, per la parte maturata ma non ancora fruita (alla data presumibilmente del 30 marzo 2024) non risulterà utilizzabile se non previo invio della citata nuova comunicazione.

Le comunicazioni andranno effettuate utilizzando il modello previsto dal decreto direttoriale del 6 ottobre 2021. Detto modello sarà aggiornato ed integrato da un nuovo decreto direttoriale, così da renderlo coerente rispetto alla nuova (e più ampia) funzione che ora gli è stata attribuita rispetto al passato. La logica dell'art. 6 risulta chiara ma con numerosi dubbi operativi. Alcu-

di questi saranno chiariti dall'Agenzia delle entrate la quale, nel dover identificare i dati e le informazioni da riportare nel nuovo modello, dovrà necessariamente assumere una posizione rispetto a talune questioni. A titolo esemplificativo, dovrà essere chiarito come individuare gli investimenti "che si intendono effettuare" ai fini della comunicazione preventiva. Si ripropone un dubbio analogo a quello già emerso per le comunicazioni relative ai beni Transizione 5.0 (decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-

> lienza-Pnrr") e, cioè, se la preventività va individuata rispetto al momento di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del Tuir (ad esempio, la consegna del bene) o rispetto a momenti anteceden

ti che, di fatto, cristallizzano la volontà di investire (ad esempio, la firma

del contratto di acquisto o l'accettazione dell'ordine). Andrà anche chiarito, per le comunicazioni "a consuntivo", il concetto di "completamento" dell'investimento, che sembra aver un senso per i beni 4.0 (anche se di dovrà chiarire se vale l'art. 109 del Tuir o l'interconnessione) ma che non risulta coerente con l'attività di R&S&I che può durare anche più anni, seppur il credito possa essere fruito annualmente. In tale contesto una comunicazione annuale avrebbe più senso di quella "a completamento" dell'investimento. Dubbi poi emergono con riferimento alla gestione del periodo transitorio, inteso come il periodo tra il momento di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo) e quello in cui sarà possibile inviare concretamente le comunicazioni. Salvo che i modelli non siano già pronti e quini disponibili a brevissimo, l'impossibilità di inviare le comunicazioni al Mimit mette in stand-by gli operatori. Ad esempio, chi ha effettuato investimenti (soprattutto in beni 4.0) tra il 1° gennaio e il 30 marzo, ha maturato un credito d'imposta che però non può utilizzare. Così come, chi intendesse effettuare nuovi investimenti dovrà valutare se avviarli o meno. Stando al dato letterale della norma e seppur privo di logica nel periodo transitorio, senza la comunicazione preventiva si rischia di perdere l'incenti-

Francesco Leone





